SOVRAINDEBITAMENTO RG

IL TRIBUNALE DI MILANO

SECONDA SEZIONE CIVILE (FALLIMENTI)

Il Giudice,

ha pronunciato il seguente

D E C R E T O EX ART. 14 QUINQUIES L. 3/2012

nel procedimento rubricato al numero di ruolo sopra indicato, promosso ex L. n. 3/2012 da
con ricorso depositato il 5 dicembre 2016
con istanza ex art. 15 comma 9 L 3/2012 (RG 88/2015) ha chiesto la nomina di un
professionista ex art. 15 comma 9 L.3/12 allo scopo di presentare domanda di liquidazione ex art. 14 ter
della stessa legge. E' stato nominato OCC il dott.
Con ricorso 5 dicembre 2016 assistito da legale di fiducia, ha presentato un piano di
liquidazione dei bei ex art. 14 ter L 3/2012, che, a seguito di rilievi dell'ufficio, è stato in parte modificato
con atto depositato il giorno 11 aprile 2017. Il debitore ha dichiarato: di essere lavoratore dipendente subordinato della società mensile netta di circa
di trovarsi in una situazione di sovraindebitamento incolpevole derivante da
•
di non possedere altri beni mobili o immobili se non
attualmente oggetto di azione esecutiva immobiliare pendente dinanzi al Tribunale di
I debiti complessivi residui dell'istante ammontano ad €: di cui € di MPS creditore
privilegiato ipotecario, € di Equitalia Nord privilegiato generale e il residuo chirografario.
Il debitore propone la liquidazione dell'unico bene immobile di sua proprietà sito in
pagamento dei restanti debiti con il TFR fino ad oggi maturato (la quota di 1/5 destinata ad Equitalia



creditrice privilegiata) e riscattabile per € e con finanza esterna per € secondo lo schema di pagina 2 della sua istanza depositata il 11 aprile 2017 che qui si riporta:





La domanda di liquidazione depositata il 5 dicembre 2016 e integrata in data 11 aprile 2017 é stata
accompagnata dalla relazione particolareggiata del professionista nominato ex art. 15 co 9 L.3/12.
La documentazione prodotta dal debitore è completa così come attestato anche dall'OCC.
Dalla relazione del professionista emerge che le obbligazioni assunte da
origine per la quasi totalità dagli acquisti dei quatto beni immobili e dal mancato pagamento delle imposte
collegate a tali acquisti, in totale assenza di entrate
Il professionista ha altresì dato atto che
truffaldina da parte di terzi soggetti
Il debitore non possiede altri beni mobili o immobili liquidabili oltre a quello offerto in liquidazione, vive
in un monolocale concessogli in comodato gratuito da una conoscente, il saldo del suo conto corrente,
, era alla data del di di e i movimenti controllati
dall'OCC risultano del tutto ordinari.
Nell'effettuare la disamina della domanda ex art. 14 ter dei L3/12 deve darsi atto che l'iter procedimentale
si è svolto regolarmente, che il debitore é consumatore, che non sussistono le cause di inammissibilità di
cui all'art. 7 comma 2 lett a) e b); la sua situazione di sovraindebitamento è collegata direttamente
all'acquisto di quattro beni immobili nell'ambito di una vicenda dai risvolti anche penali di cui
stato vittima.
La documentazione prodotta ha consentito alla professionista di ricostruire i debiti del ricorrente e la sua
situazione economico patrimoniale. Il debitore è proprietario dell'unico bene immobile messo a
disposizione per la liquidazione; nell'attivo messo a disposizione della liquidazione va ricompreso anche il
TFR maturato per €
Il professionista OCC ha attestato la fattibilità della liquidazione per la composizione della crisi del
debitore, rilevando che i creditori non potrebbero trovare maggiore soddisfazione con azioni esecutive
individuali; il professionista OCC ha dichiarato infine di essere disponibile ad assumere la funzione di
liquidatore dei beni ex art. 14 quinquies L 3/2012 rinunciando ad ogni ulteriore compenso aggiuntivo.
La procedura di liquidazione può pertanto dichiararsi aperta,
P.T.M.
Dichiara aperta la procedura di liquidazione ex art. 14 quinquies L3/2012
Nomina liquidatore il dott.



Dispone che sino al momento in cui il provvedimento di chiusura ex art. 14 novies, comma 5 non sarà divenuto definitivo non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore alla data della presentazione della domanda ex art. 14 ter L3/2012 (5 dicembre 2016)

Dispone che il liquidatore:

- 1) trascriva il presente decreto presso le Conservatorie dei RR.II. territorialmente competente in relazione all'immobile offerto in liquidazione;
- 2) proceda all'inventario e alla redazione dell'elenco dei creditori ex art. 14 sexies L 3/2012, alla predisposizione del programma di liquidazione, alla formazione dello stato passivo ex art. 14 octies L 3/12 e alla liquidazione ex art. 14 novies L 3/12

Dispone che della domanda del debitore e del presente decreto sia data pubblicità con inserimento sul sito internet www.tribunale.milano.it

Manda la Cancelleria per la comunicazione del presente decreto a parte proponente ed all'OCC nominato anche liquidatore.

Milano 22 aprile 2017

Il Giudice Amina Simonetti



